



**TRIBUNALE DI SAVONA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

- Ai Presidenti f.f. delle sezioni civile e penale dott.ri Zerilli e Giorgi e a tutti i Magistrati del Tribunale, togati ed onorari
- A tutti i Professionisti che collaborano con il Tribunale di Savona in qualità di amministratori giudiziari e curatori fallimentari (a mezzo mail a cura della cancelleria penale e della cancelleria fallimenti)
- Al Presidente C.O.A. avv. Cardone
- Alla Dirigente amministrativa, dr.ssa Biagini, nonché ai Direttori amministrativi ed ai Funzionari delle cancellerie

SI PUBBLICHI , a cura della Segreteria della Presidenza (assistente De Cicco)  
ANCHE SUL SITO WEB DEL TRIBUNALE NELL' AREA DESTINATA A  
RACCOGLIERE SIA LE CIRCOLARI CHE LE PRASSI INTERPRETATIVE

**Oggetto:** Le nuove ipotesi di incompatibilità per amministratori giudiziari, curatori, commissari, liquidatori e coadiutori di cui al D.Lgs. n. 541/2018

In Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 26 maggio 2018) è stato emanato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, - in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007 (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) - per disciplinare in principalità, con disposizioni ulteriori, in modo quanto mai rigoroso, il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutori.

Il legislatore è intervenuto stringendo ancor di più le maglie in materia di nomine e creando ipotesi di incompatibilità non più orizzontali (rapporti intercorrenti tra il soggetto nominato ed i soggetti prevenuti), ma verticali (in senso discendente dal magistrato al soggetto nominato).

Il provvedimento prevede, in via *generale ed oggettiva*, l'incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, anche soltanto di assidua frequentazione, con qualunque magistrato risulti addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

In sostanza, l'incompatibilità è prevista non già con riferimento ai soli magistrati dell'ufficio che conferiscano gli incarichi, ma con qualunque altro magistrato addetto al medesimo ufficio cui appartengano i magistrati conferenti gli incarichi stessi.

Ciò renderà, all'evidenza, particolarmente restrittiva la possibilità di intrattenere rapporti di frequentazione e amicizia tra magistrati e professionisti, anche se essi non abbiano contatti diretti di tipo lavorativo.

Il decreto esige che l'amministratore nominato depositi entro due giorni dalla comunicazione della nomina una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, a pena di essere sostituito d'urgenza, sostituzione che verrà disposta anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. Quando poi venga resa una dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale, il Tribunale deve segnalarlo all'ordine o al collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

Per di più nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, o frequentazione assidua, con magistrati, giudicanti o requirenti, che appartengano all'intero distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Il Presidente della Corte di appello dovrà tener conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del suo potere di sorveglianza.

Analoghe, anche se non identiche, le prescrizioni dettate per i coadiutori degli amministratori giudiziari, che a loro volta devono redigere entro due giorni la medesima dichiarazione circa le incompatibilità, ma consegnandola in tal caso all'amministratore giudiziario che, entro i due giorni successivi, deve depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore; se il coadiutore non consegnerà la dichiarazione o se dalla dichiarazione emergerà la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

Queste prescrizioni sono state *tout court* estese - apportando talune modifiche alla legge fallimentare, alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e a quella di due procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - ai curatori fallimentari e ad alcuni organi delle predette procedure concorsuali.

Il provvedimento prevede infatti, in via estensiva, le stesse ipotesi di incompatibilità sopra indicate anche per i curatori fallimentari e i relativi coadiutori, nonché per i commissari che nella prima fase di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria siano autonomamente nominati dal Tribunale (e non dal MISE) e ai loro coadiutori, ed anche, in materia di sovraindebitamento, al gestore eventualmente nominato dal giudice quale affidatario del patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori quando sia proposto agli stessi un accordo di ristrutturazione ed il piano preveda tale gestore, ed infine al liquidatore che venga a sua volta nominato quando sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Segnalo a tutti gli interessati, magistrati e professionisti in indirizzo, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alle stesse, tenendo conto, comunque, che esse entreranno in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del D.Lgs. 54/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi a partire dal 25 giugno 2018 (mentre più avanti entreranno in vigore le disposizioni che prevedono la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni di incompatibilità).

In ogni caso, i responsabili delle cancellerie, in accordo con le disposizioni che impartirà la Dirigente amministrativa, adotteranno quanto prima le necessarie misure organizzative per la ricezione, conservazione e trasmissione (in primo luogo ai Giudici dei collegi che devono provvedere alla eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto D.Lgs., dandone quindi notizia a questo Presidente.

*Savona, 30 maggio 2018*

***Il Presidente del Tribunale  
Dr.ssa Lorena Canaparo***